

Comune di Sassello

PROVINCIA DI SAVONA

Piazza Concezione n° 8 - Cap. 17046 Tel. 019.724103 Fax 019.724664

E-mail: info@comune.sassello.sv.it

Sito Internet: www.comune.sassello.gov.sv.it

P.I. / C.F. 00296950090

Ordinanza n° 9/2021

Sassello, 26 giugno 2021

OGGETTO: misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Sindaco

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 nonché al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2 e, infine, ulteriormente al 31 luglio 2021 dal decreto legge 22 aprile 2021, n. 52;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1, che dispone: "1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus";

VISTO l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, il comma 457, il quale prevede che "per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della Salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale";

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 2 gennaio 2021 recante "Adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, e, in particolare, l'art. 1, concernente «Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento», nonché l'art.7 (Zona bianca);

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, ove si rileva che, nella seduta del 21 giugno 2021, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni, "ha, in ogni caso, raccomandato di mantenere l'obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie aeree, per il caso in cui si manifestino situazioni tali da rendere obbligatorio o raccomandabile l'uso di tali dispositivi; (...) di mantenere obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale all'aperto in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti (vedi, ad esempio, file, code, mercati o fiere); (...) di

Comune di Sassello

PROVINCIA DI SAVONA

Piazza Concezione n° 8 - Cap. 17046 Tel. 019.724103 Fax 019.724664

E-mail: info@comune.sassello.sv.it

Sito Internet: www.comune.sassello.gov.sv.it

P.I. / C.F. 00296950090

mantenere l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale nei contesti di trasporto pubblico al chiuso (aerei, treni, autobus) e si considera raccomandabile l'uso dei dispositivi anche nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi; (...) il CTS raccomanda, infine, prioritariamente l'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario (per esempio: riceventi un trapianto di organo o emopoietico; pazienti in trattamento con farmaci citostatici, etc.), così come anche in locali all'aperto delle strutture sanitarie. (...) Alle condizioni sin qui esposte (...) il CTS ritiene che l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale all'aperto possa essere rimosso dal prossimo 28 giugno»”;

RAVVISATO che, al fine di scongiurare un nuovo incremento della diffusione del virus in una fase in cui le vaccinazioni stanno sì facendo diminuire i casi, ma il rischio di contagio sussiste concretamente ancora a causa delle varianti, si ritiene opportuno per la sola zona del Centro Storico del capoluogo di Sassello mantenere l'utilizzo della mascherina anche all'aperto. in quanto gli spazi non consentono in molte aree del medesimo di rispettare le norme sul distanziamento interpersonale;

RITENUTO che, analogamente, nel mercato settimanale del mercoledì, in quello mensile della domenica e nei vari mercatini che si svolgono nella stagione estiva non sia possibile rispettare le norme sul distanziamento interpersonale e che, pertanto, anche durante questi eventi sia necessario mantenere l'obbligo della mascherina anche all'aperto;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ”;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, comma 5 ai sensi del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

VISTA l'articolo 650 del codice penale;

Comune di Sassello

PROVINCIA DI SAVONA

Piazza Concezione n° 8 - Cap. 17046 Tel. 019.724103 Fax 019.724664

E-mail: info@comune.sassello.sv.it

Sito Internet: www.comune.sassello.gov.sv.it

P.I. / C.F. 00296950090

ORDINA

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, dalla data del 28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021:

- che l'utilizzo delle mascherine resta pertanto obbligatorio, sul territorio comunale, all'interno del centro storico del Capoluogo di Sassello, in quanto per la presenza di eventuali code al di fuori degli esercizi commerciali e la ridotta larghezza delle vie non è possibile rispettare le norme sul distanziamento, e durante lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì, mensile della domenica e in eventuali mercatini su tutto il territorio comunale; ciò in conformità a quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, che mantiene ancora all'esterno l'obbligo dell'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti;
- che sia vietato abbandonare le mascherine in aree pubbliche o aperte al pubblico;

AVVERTE

che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione di 50,00 euro (cinquanta euro/00);

DISPONE

- che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura/UTG di Savona, all'ASL2 di Savona, alla Stazione dei Carabinieri di Sassello, alla Polizia Locale; che la presente ordinanza venga pubblicata sull'albo pretorio on-line e nel sito internet del Comune di Sassello;
- che ne venga data ampia diffusione sul territorio comunale;

INFORMA

che avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Il Sindaco di Sassello
Daniele Buschiazzo